Articoli 1 e 13 del Dl 23 dell'8 aprile 2020

Alessandro Germani
Dottore commercialista, Partner GDC Corporate & Tax

Finanziamenti alle imprese dopo la conversione del decreto "Liquidità"

A seguito degli eventi del Covid-19 sono state varate alcune misure finalizzate a fornire la necessaria **liquidità alle imprese per la ripartenza della loro attività**, intesa come finanziamento delle esigenze del circolante (pagamento degli stipendi e dei fornitori, accumulo delle scorte). Queste misure, che fanno leva sulla concessione di **garanzie agli istituti di credito finanziatori**, sono indirizzate da un lato alle **grandi imprese**, dall'altro alle **Pmi**, con estensione, in tale ipotesi, alle cosiddette "***mid cap***" **fino a 499 dipendenti**. Nel primo caso la garanzia è fornita da **Sace**, nel secondo caso dal **Fondo Centrale di Garanzia**. Le due misure, introdotte dal Dl "Liquidità" sono state cambiate e rafforzate nell'ambito dell'*iter* di conversione.
È utile soffermarsi sulle modifiche rispetto all'impianto originario, per comprendere appieno la portata di queste misure nell'ambito dell'erogazione di prestiti alle imprese colpite dalla pandemia.

Le misure di liquidità per le imprese
È opportuno, in prima battuta, comprendere quali sono le misure che sono state ideate dal Governo per fare fronte alle esigenze finanziarie delle imprese. L'ambito di riferimento di tali disposizioni è quello degli **articoli 1 e 13 del Dl 23 dell'8 aprile 2020** (Dl "Liquidità")[1],[2].

Due aspetti di carattere generale vanno evidenziati in prima battuta.

Innanzi tutto è opportuno riflettere circa il fatto che le misure di concessione della liquidità alle imprese prevedono un meccanismo che è imperniato sul **sistema di garanzia che viene concesso da terzi soggetti**. Lo schema dell'operazione, prevede infatti **sempre l'intervento di tre categorie di soggetti**:

- le **imprese**, che si distinguono nell'universo delle grandi imprese, delle Pmi e delle *mid cap* e che ricevono la garanzia adeguata in funzione delle loro caratteristiche dimensionali;
- i **soggetti finanziatori**, che sono *in primis* le **banche** deputate a raccogliere la documentazione attestante le condizioni delle imprese e a svolgere la relativa istruttoria, finalizzata all'erogazione del prestito previa richiesta della garanzia ai soggetti a ciò deputati;
- i **soggetti concedenti la garanzia**, ovvero **Sace** per quanto concerne le grandi imprese e le Pmi che hanno esaurito il *plafond* presso il Fondo Centrale di Garanzia e lo stesso **Fondo Centrale** che opera invece per le *mid cap*, ovvero le imprese con un numero di dipendenti che non supera le 499 unità.

Per come sono congegnate le misure, le imprese che necessitano di liquidità per la ripresa e che intendono beneficiare delle rilevanti misure di garanzia debbono rivolgersi al canale a ciò deputato. In altre parole, le **Pmi** tradizionalmente hanno accesso al Fondo Centrale di Garanzia e quindi sono interessate alla misura dell'articolo 13 del Dl "Liquidità"[3]. A questo riguardo, ricordiamo che, per le operazioni fino al 31 dicembre 2020, vi è un'estensione specifica che ricomprende le *mid cap*, come previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), che prevede altresì l'estensione dell'importo massimo garantito per singola impresa fino a 5 milioni di euro. Invece, per ciò che concerne le **grandi imprese**, queste sono state

1. *Il decreto "Liquidità" è stato convertito dalla legge 40/2020 (Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2020, n. 143).*

2. *Per quanto concerne l'analisi iniziale delle misure del Dl "Liquidità" (e del Dl "Cura Italia" in relazione alla moratoria di cui all'articolo 56 del Dl 18/2020) si rinvia ad A. Germani, "Gli aiuti finanziari alle imprese nell'epoca del Covid-19", su questa stessa rivista n. 5/2020, pagina 24.*

3. *Ricordiamo che l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia è ultraventennale, in quanto lo stesso è stato istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662 del 23 dicembre 1996. In altre parole, si tratta di una misura ampiamente sperimentata dalle imprese e ben conosciuta.*

dirottate sulle misure di garanzia concesse dalla Sace ai sensi dell'articolo 1 del Dl "Liquidità". In realtà l'intervento di Sace è previsto per complessivi 200 miliardi di euro, che riguardano in prima battuta le grandi imprese, ma per 30 miliardi di euro sono invece destinati alle Pmi di definizione comunitaria (in base alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE), ivi inclusi i **lavoratori autonomi** e i **liberi professionisti titolari di partita Iva**, nonché le **associazioni professionali** e le **società tra professionisti**, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo Centrale, nonché alle garanzie concesse di Ismea (novità introdotta in fase di conversione) in relazione al settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Chiarito il quadro di insieme, di seguito si procederà ad analizzare le modifiche apportate alle due misure nell'ambito dell'*iter* di conversione in legge del decreto "Liquidità".

Le garanzie fornite da Sace

I soggetti destinatari

Analizziamo di seguito le misure che riguardano la **Sace**, quale soggetto che concede la garanzia alle **grandi imprese** e residualmente alle **Pmi che abbiano esaurito l'accesso al Fondo Centrale**. Ricordiamo che, sulla base dei meccanismi che sono espressamente previsti dall'**articolo 1 del Dl 23/2020,** si tratta di una misura che distingue le grandi dalle grandissime imprese, per le quali la concessione della garanzia è subordinata a un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per ciò che concerne la platea dei destinatari, il comma 1, in linea peraltro con quanto previsto anche dall'articolo 13 per il Fondo Centrale di Garanzia, **estende la concessione della garanzia**, oltre ai **lavoratori autonomi** e ai **liberi professionisti titolari di partita Iva**, già inclusi, anche alle **associazioni professionali** e alle **società tra professionisti**.

In relazione poi alla possibilità per le Pmi di accedere alla garanzia Sace solo dopo avere esaurito la dotazione del Fondo di Garanzia, è stata aggiunta la previsione per cui debbano *in primis* usufruire della **garanzia Ismea in relazione al settore agricolo, agroalimentare e della pesca**.

Le cessioni dei crediti pro solvendo

È importante evidenziare l'introduzione del comma 1-bis relativo alle cessioni dei crediti con clausola *pro solvendo*. In altre parole, la garanzia Sace viene **estesa** anche alle operazioni di ***factoring pro solvendo*** messe in atto dalle imprese destinatarie degli interventi di Sace. A tale riguardo, è utile evidenziare alcuni aspetti di carattere normativo e poi di mercato.

La disposizione si applica alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente che sono **effettuate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del Dl "Liquidità"**. Tali cessioni di crediti sono effettuate dalle imprese del comma 1, ovvero da parte di quegli stessi soggetti eligibili della garanzia Sace, anche ai sensi della legge 52/1991, a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario (Tub).

I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c) (ovvero 25% del fatturato o doppio dei costi del personale)[4] e le percentuali della copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d) (ovvero il 90%, 80%, o 70% per via delle dimensioni dell'impresa in base al fatturato e al numero dipendenti)[5] sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti.

Con decreto non regolamentare del Mef possono essere stabiliti modalità attuative e operative, nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi. Inoltre la procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia saranno ulteriormente specificate da Sace.

---

4. *L'articolo 1, comma 2, lettera c), prevede che l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:*
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati, se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentati e attestati dal rappresentante legale dell'impresa.

5. *L'articolo 1, comma 2, lettera d), prevede che la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:*
1) 90 per cento per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Venendo agli **aspetti di mercato**, la norma è indirizzata alle imprese che si finanziano cedendo crediti commerciali, a cui viene esteso l'intervento della Sace in garanzia. Ciò è testimoniato dal fatto che si faccia riferimento esplicito alla legge 52/1991, che disciplina proprio la cessione dei crediti. Occorre tuttavia considerare che una siffatta disposizione non è stata prevista anche nell'impianto dell'articolo 13 del Dl "Liquidità", dedicato agli interventi in garanzia del Fondo Centrale.

Considerato quindi che il Fondo Centrale si rivolge alle Pmi e alle *mid cap*, mentre la Sace è pensata per le grandi imprese (e solo residualmente per le Pmi che abbiano esaurito l'accesso al Fondo), appare evidente che l'**intervento in garanzia riguardo alle cessioni dei crediti sia rivolto alle grandi imprese** ed escluda di fatto le Pmi. La norma poi è espressamente indirizzata alle **cessioni *pro solvendo***, restando quindi escluse le cessioni con formula *pro soluto*[6].

Giova considerare che i crediti in questione sono oggetto di **cessione a favore delle banche e degli intermediari finanziari** di cui all'articolo 106 del Tub. Di fatto stiamo parlando dell'universo bancario e di quei soggetti che svolgono attività (*leasing*, *factoring*, credito al consumo, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di garanzie) tali da rientrare nell'elenco degli intermediari finanziari.

Non sembrano pertanto ricompresi quei fondi che operano sui crediti[7]. Se l'obiettivo voleva essere quello di incentivare l'*invoice trading*, cioè tutto quel fenomeno di sconto delle fatture che di recente sta aumentando la propria operatività attraverso piattaforme di negoziazione via *web*, forse i soggetti coinvolti lato imprese cedenti (comprese quindi anche le Pmi) e lato acquirenti (fondi e piattaforme, ad esempio) poteva essere più ampio. Sotto questo profilo, infatti, le stesse piattaforme che intermediano i crediti fra le imprese e gli investitori non figurano fra i soggetti vigilati ai sensi dell'articolo 106 del Tub.

I gruppi presenti in Paesi non cooperativi

Sono state introdotte alcune **limitazioni** per i **gruppi con presenza in Paesi non cooperativi ai fini fiscali**. Infatti il comma 1-ter stabilisce che sono escluse dalle garanzie in questione le società che controllano o che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da società residenti in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali. Questi ultimi sono individuati nell'allegato I alla lista Ue delle giurisdizioni non cooperative[8].

Appare evidente l'**ampiezza di questa preclusione**, che interviene nel caso in cui vi siano società residenti in tali territori, appartenenti al gruppo di cui fa parte la società italiana che richiede i finanziamenti garantiti.

A fronte di tale ampiezza, esiste la **possibilità di presentare un interpello probatorio** (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b, della legge 212/2000), volto a dimostrare che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, con impegno di personale, attrezzature, attivi e locali.

Va dunque evidenziato l'approccio di tipo sostanzialistico, finalizzato a fornire la prova richiesta qualora la presenza sul territorio non cooperativo ai fini fiscali appaia effettiva e non motivata solo da ragioni di carattere fiscale.

Le emissioni di bond garantite

Sono stati introdotti cinque commi, da 14-bis a 14-sexies, che autorizzano Sace a concedere garanzie fino al 31 dicembre 2020 a favore di banche, istituzioni finanziarie (nazionali e non) e altri soggetti che sottoscrivono in Italia **prestiti obbligazionari o altri titoli di debito** emessi dalle imprese del comma 1 (ovvero le grandi imprese) a cui sia attribuito un *rating* pari a BB- o equivalente[9].

6. *Ricordiamo che nello schema pro solvendo il cedente continua a rispondere della solvenza del debitore, mentre nello schema pro soluto la cessione è definitiva e il cedente risponde solo dell'esistenza del credito.*

7. *Che viceversa figurano, ad esempio, fra gli intermediari destinatari dei Pir alternativi di cui all'articolo 136 del decreto "Rilancio" (Dl 34/2020), come chiarito dalla relativa relazione illustrativa.*

8. *Alla data del 27 febbraio 2020 (pubblicazione nella Gazzetta ufficiale), nella lista Ue figurano le seguenti giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali: Samoa americane, Isole Cayman, Figi, Guam, Oman, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu, Seychelles.*

9. *Si ritiene che, in questo caso, la norma possa contenere un refuso, in quanto il rating BB- appartiene già all'area di investimento di tipo speculativo.*

Guardando al comma 14-bis, la disposizione prevede che le imprese del comma 1, ovvero sempre quelle eligibili in chiave garanzia Sace, possano ricevere la garanzia anche a fronte dell'emissione di prestiti obbligazionari o di altri titoli di debito. Anche in questo caso si rendono opportune alcune considerazioni di mercato.

In primo luogo, l'ambito delle imprese emittenti obbligazioni o altri titoli di debito appare, similmente a quanto visto in precedenza per la cessione dei crediti, quello delle **grandi imprese**, posto che una disposizione del genere non è prevista nell'articolo 13 del Dl "Liquidità" per le Pmi e le *mid cap*.

In secondo luogo, sembrerebbe doversi fare riferimento a **emissioni con un *rating* che sia *investment grade***, ovvero con **una certa garanzia di solvibilità dell'emissione** in questione[10].

Infine i potenziali acquirenti sono individuati nelle **banche**, nelle **istituzioni finanziarie nazionali e internazionali** e negli **altri soggetti non meglio identificati**.

Sebbene quindi sembri esservi spazio anche per i **fondi di *private debt***, il lessico utilizzato non appare fra i più appropriati per una chiara individuazione dei destinatari dei titoli.

Le altre modifiche introdotte

Per quanto concerne il periodo di **preammortamento**, che si pone sempre come **facoltà** per il soggetto richiedente, lo stesso viene incrementato da 24 a **36 mesi**.

Circa la definizione di "**imprese in difficoltà**", per cui si guarda al rapporto fra debito e patrimonio netto contabile negli ultimi due anni e che non deve superare il valore di 7,5, nel calcolo del patrimonio, si considerano i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Sono state poi introdotte due modifiche circa le **condizioni** riguardanti il **divieto di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni proprie nel 2020**. In primo luogo, l'impegno assunto dall'impresa beneficiaria della garanzia si estende a ricomprendere anche quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. In secondo luogo, nel caso in cui l'impresa abbia già provveduto alla distribuzione dei dividendi o al riacquisto di azioni proprie al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta.

Occorre poi evidenziare che il finanziamento oggetto di garanzia, destinato in origine a coprire esigenze di **costi** del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, viene esteso anche al sostenimento dei costi per canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda. Le imprese, in tale senso, si impegnano a non delocalizzare le produzioni.

Viene poi introdotta la lettera n-bis, in base alla quale il finanziamento in questione deve essere destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza fra il 1° marzo e il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di Covid-19, dato da autocertificarsi da parte del legale rappresentante[11].

La dichiarazione sostitutiva

In un'ottica di **semplificazione** si inquadra il nuovo articolo 1-bis circa la **dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti**. La norma intende agevolare il processo di concessione del credito in caso di garanzia Sace, in quanto **esime** il soggetto che eroga il finanziamento a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

Peraltro, al comma 5, è prevista l'applicazione di tale meccanismo anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13[12].

10. *Occorre notare al riguardo che la norma richiama al comma 14-bis la classe di rating BB- e al successivo comma 14-ter la classe BBB-. Il parametro corretto sembrerebbe quest'ultimo, posto che al di sotto dello stesso si entra nella categoria dei cosiddetti "high yield bonds", che sono connotati da un maggiore rischio. Coerentemente con ciò, infatti, si richiede che i sottoscrittori mantengano in portafoglio almeno il 30% di tale emissione. Il punto, in ogni caso, necessita di essere chiarito.*

11. *La norma impropriamente utilizza il verbo "deve", quando in ogni caso l'utilizzo delle somme per non più del 20 per cento a copertura di rate di finanziamenti scaduti appare più come una facoltà che non come un obbligo.*

12. *L'applicazione di tali semplificazioni anche ai finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale è stata confermata dalla circolare Abi 1173 del 17 giugno 2020.*

In relazione alle semplificazioni introdotte, ricordiamo la **dichiarazione di trovarsi in continuità aziendale prima dell'emergenza** e di essere consapevole che i **fondi saranno accreditati su un conto corrente dedicato** (che consente un più agevole controllo della destinazione dei finanziamenti).

Le operazioni con garanzia del Fondo Centrale

Veniamo a trattare della concessione di garanzia per le **imprese più piccole**, a opera del **Fondo Centrale**, ai sensi dell'**articolo 13 del Dl "Liquidità"**. Anche in questo caso procediamo ad analizzare le modifiche apportate nell'*iter* di conversione del decreto-legge.

Il novero delle imprese beneficiarie è **ampliato** a ricomprendere anche quelle in cui almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico, oppure congiuntamente da più enti pubblici. Si tratta di un'apertura volta a venire incontro alle esigenze di liquidità delle **società miste pubblico-private**.

Operazioni delle lettere c) e d)

Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi della **lettera c)**, per cui il fondo interviene con **garanzia pari al 90 per cento** su operazioni finanziarie i cui importi non possono superare alternativamente il doppio della spesa salariale annua per il 2019, il 25% del fatturato totale del 2019, oppure il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento, è inserita un'ulteriore previsione. Si tratta del numero 3-bis relativo alle **imprese che operano su commessa**, per le quali, oltre ai ricavi delle vendite e delle prestazioni del 2019, si prendono in considerazione, in maniera assai condivisibile, anche le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.

Per quanto concerne invece le operazioni della **lettera d)**, che prevede un intervento del Fondo in riassicurazione al **100 per cento** dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, a tali soggetti sono aggiunte le **società cooperative** disciplinate dall'articolo 112 comma 7 del Tub.

È poi prevista un'ulteriore importante apertura, perché, per le operazioni finanziarie non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate rispettivamente all'80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla lettera d) anche per durate superiori a dieci anni[13].

Le rinegoziazioni della lettera e)

Le **rinegoziazioni**, disciplinate dalla **lettera e)**, presuppongono che il soggetto finanziatore metta a disposizione dell'impresa **anche nuova finanza**. A questo riguardo, si passa da un importo pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo a uno pari ad almeno il 25 per cento.

Poiché la rinegoziazione consente alla banca di beneficiare della garanzia pubblica, riducendo quindi il proprio profilo di rischio, il soggetto finanziatore dovrà trasmettere al gestore del Fondo una **dichiarazione che attesti la riduzione del tasso di interesse** applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Esposizioni non in bonis

In linea generale, poi, la logica sottostante alle operazioni garantite dal Fondo è stata quella di **intervenire su quelle imprese che, ante Covid, erano *in bonis*** nei confronti del sistema bancario e le cui difficoltà, a livello finanziario, sono ascrivibili alla crisi pandemica. Questo concetto era di fatto contenuto nella lettera g).

Ora le previsioni sulle imprese in difficoltà sono state suddivise nelle previsioni delle lettere da g a g-quater. Le novità riguardano, in particolare, le lettere g-ter e g-quater. È infatti previsto che, per le esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che sono state oggetto di misure di concessione, il beneficio della garanzia è ammesso se, alla data di entrata in vigore del decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sul-

13. *La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso.*

la base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Lo stesso meccanismo si applica anche alle esposizioni deteriorate relative a imprese che, dopo il 31 dicembre 2019, sono state ammesse a procedure (concordato con continuità, accordi di ristrutturazione del debito, piani attestati).

Miniprestiti della lettera m) e m-bis)

Per quanto concerne i **miniprestiti** di cui alla **lettera m)** e con garanzia al 100 per cento, viene **estesa** la platea dei beneficiari a ricomprendere:

- le **associazioni professionali**;
- le **società fra professionisti**;
- gli **agenti di assicurazione**, i **subagenti di assicurazione** e i ***broker*** **iscritti al Rui** (Registro unico intermediari).

In maniera condivisibile, la **durata** di questi finanziamenti viene incrementata da 6 a 10 anni e gli stessi vengono parametrati a un **importo** non superiore alternativamente al doppio della spesa salariale 2019 o al fatturato del 2019 (prima valeva solo il secondo parametro). Il tutto potendo utilizzare l'ultimo bilancio depositato o l'ultima dichiarazione fiscale presentata, a cui si aggiunge la novità di potere ricorrere ad altra idonea documentazione, anche autocertificata, con uno sforzo semplificatorio rispetto alla versione originaria del decreto che limitava l'idonea documentazione ai soli soggetti neocostituiti nel 2019. Il **limite** dei miniprestiti viene comunque innalzato a euro 30.000 (contro i precedenti 25.000 euro).

Viene anche semplificato il meccanismo di **remunerazione**, che viene ora ancorato al solo Rendistato con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. Anche per le imprese destinatarie dei miniprestiti, ma con esposizioni non *in bonis* ante 31 gennaio 2020, è previsto un meccanismo che salvaguarda quelle con esposizioni non più deteriorate, secondo lo stesso meccanismo della lettera g-ter.

Un aspetto importante è stabilito dalla nuova lettera m-bis, che consente a chi ha ottenuto prestiti in base alla lettera m) prima della data di entrata in vigore della legge di conversione di ottenere l'adeguamento della durata (10 anni) e dell'importo finanziato (30.000 euro).

Ulteriori previsioni

Anche per i prestiti della **lettera n)** (imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro), alla condizione del 25 per cento dei ricavi viene aggiunta quella del doppio della spesa del personale.

Invece la nuova **lettera p-bis)** prevede che, per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro, la garanzia è rilasciata con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

Infine il nuovo comma 12-bis destina 100 milioni di euro per le garanzie della lettera m) a favore degli **enti del Terzo settore**, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **esercenti attività di impresa o commerciale**, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. ☛